

CAPITOLATO TECNICO

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

**PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DELLE MANIFESTAZIONI
GRAN PREMIO DI FORMULA 1 DEL MADE IN ITALY E DELL'
EMILIA ROMAGNA 2025**

CIG: B5BF7D09A1

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato	Ogni persona, fisica/giuridica, assicurata di cui all'Art. 13
Assicuratori	Chi assicura il rischio
Contraente	Ente contraente
Danno	Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica
Danni materiali	Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte
Durata del Contratto	Il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nel frontespizio della polizza e coincidente con la Durata della Garanzia.
Indennizzo	La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro
Insurance Cover Checklist	Costituisce un elenco obbligatorio che FIA e F1® hanno predisposto in via generale per tutte le manifestazioni che fanno parte del campionato mondiale di Formula Uno 2025, per evidenziare le peculiarità della Polizza relativa alla manifestazione oggetto di assicurazione ed indica i rischi che devono essere necessariamente coperti dalla polizza. Detta scheda va completata e siglata dagli Assicuratori nel testo Inglese fornito da FIA e F1® e fa parte integrante del Contratto di Assicurazione.
Massimale	La massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.
Periodo di Assicurazione	Il Periodo di Assicurazione coincide con la Durata del Contratto
Polizza	Il termini e condizioni del contratto di assicurazione
Sinistro	Si configura un Sinistro quando l'Assicurato, per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione, riceve una comunicazione scritta con la quale viene ritenuto responsabile per Danni in sede civile o penale, o con la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di tali danni.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'**Assicurato** relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.

Art. 2 – Polizza Primaria e Altre Assicurazioni

La **Polizza** è **Primaria** è come tale da intendersi Principale e dunque la prima a rispondere per ogni e qualsiasi sinistro pur se rilasciata tramite distinte polizze per le diverse tipologie di rischio. La polizza, completa di copertina, deve essere fornita necessariamente in lingua Italiana con traduzione in Inglese o in lingua Inglese con traduzione in Italiano. In caso di difformità o contrasti tra le versioni in Italiano ed in Inglese sarà prevalente nei confronti della parte Contraente la versione in Italiano. L'**Assicurato** deve comunicare per iscritto agli **Assicuratori** l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di **Sinistro**, l'**Assicurato** deve darne avviso a tutti gli **Assicuratori**, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3 - Pagamento del Premio

L'Assicurazione, fermo quanto stabilito al successivo paragrafo, ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il premio sarà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.

L'ACI si riserva il diritto di sospendere-annullare-modificare, secondo il proprio esclusivo interesse, il contenuto e l'esecuzione del presente contratto compreso il mancato svolgimento dell'evento per qualsiasi ragione e di conseguenza il pagamento del premio.

In caso di annullamento/sospensione/differimento/modifica dell'evento, nulla sarà dovuto all'aggiudicatario anche in caso di completo annullamento con revoca dell'affidamento stesso pur in presenza di contratto già sottoscritto ed intervenuto pagamento che dovrà di conseguenza restituito/ridotto.

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

L'**Assicurato** deve dare comunicazione scritta agli **Assicuratori** di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli **Assicuratori** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, gli **Assicuratori** sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'**Assicurato** (artt. 1896,1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di **Sinistro** quale definito in questa polizza, l'**Assicurato** deve farne denuncia per iscritto agli **Assicuratori** oppure all'agenzia\società indicata in polizza al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza.

La denuncia e la notifica di cui sopra, così come ogni comunicazione volta a interrompere il decorrere della prescrizione, se fatte dal **Contraente** per conto dell'**Assicurato** nei termini e con le modalità stabilite in questo articolo, saranno considerate dagli **Assicuratori** come se fossero fatte dall'**Assicurato** stesso.

Art. 8 – Cessazione del contratto

La presente assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico **dell'Assicuratore**.

Art. 10 – Giurisdizione, Foro competente

La polizza è regolata secondo il diritto e la giurisdizione italiana e avrà, nelle controversie tra la compagnia e il contraente, il foro territoriale esclusivo di Roma dove ha sede il **Contraente**.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge italiane e la giurisdizione italiana.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DELLA MANIFESTAZIONE GRAN PREMIO DI FORMULA 1 DEL MADE IN ITALY E DELL' EMILIA ROMAGNA 2025

Art. 12 – Oggetto dell'assicurazione

La compagnia di assicurazione assicura in conformità alle norme di Legge, i Rischi della Responsabilità Civile dell'Organizzatore di gare e di competizioni sportive e degli altri obbligati per i danni:

- a) configurati nell'art 124 della Legge (Decreto Legislativo 9.9.2005 n.209 aggiornato da ultimo dal Decreto Legislativo n. 21.5.2018 n.68). Pertanto la compagnia assicurativa si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovuti a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi (esemplificativamente lesione corporale, morte, malattia, forme dolorose, invalidità, stato di shock o di panico, sofferenze psichiche, danno psichico, perdita di servizi in relazione a quanto in precedenza indicato) dalla circolazione di veicoli partecipanti a gare o competizioni, nonché alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- b) nonchè nell'ambito eventi secondari e di contorno con annesse attività, svolte in concomitanza della Gara di Formula Uno, tutte a formare la Manifestazione nell'ambito dell'Autodromo di Imola e in tutte le sedi utilizzate, per la durata di cui all'art. 16;
- c) tutti quelli previsti nella allegata lista denominata **Insurance Cover Checklist 2025 compresi atti di terrorismo collettivi ed assalti individuali**.

La garanzia, stante pure le condizioni particolari di cui all'art.18 e all'art.19, può essere effettuata, fermi i massimali indicati all'art.20, anche tramite distinte polizze RCA e RCT.

Art. 13 – Assicurati

Automobile Club d'Italia, Formula Imola spa, CO.NA.MI., Formula One World Championship Ltd, Formula One Management Ltd, Formula One Licensing B.V., Formula One Asset Management Limited, Federation International de l'Automobile, Formula One Hospitality and Event Services Limited, Formula One Marketing Limited, Formula Motorsport Limited, Formula One Research, Engineering and Development Limited, Formula One Digital Media Limited, tutti gli Sponsors relativamente ai loro rispettivi diritti ed interessi, i Concorrenti (come definiti nel Codice Sportivo Internazionale in quanto persona o entità ammessa alla gara ed in possesso di licenza di concorrente rilasciata dalla ASN di appartenenza), i Piloti o Conduttori (come definiti nel Codice Sportivo Internazionale in quanto persona che guida una macchina nella gara ed in possesso di licenza di pilota rilasciata dalla ASN di appartenenza o dalla FIA), Ospiti di qualsiasi delle parti sopra indicate, inclusi tutti i dirigenti, funzionari, impiegati, agenti, appaltatori e Affiliati (Affiliati significa tutte le imprese controllate, controllanti e altre imprese figlie di ciascuna azienda o società), Chiunque sia coinvolto nell'organizzazione della Manifestazione ivi compresi gli eventi di supporto in tutte le sede utilizzate e relativi servizi (inclusi gli Ufficiali di gara, i commissari di pista, lo staff medico di soccorso e i proprietari del circuito, di fabbricati e terreni, il gestore del circuito).

Art. 14 – Esclusioni e Rivalsa Assicurati

L'assicurazione non è operante nei seguenti casi:

- a) se il conduttore non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; per i danni subiti a terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti, alle prescrizioni del regolamento particolare di gara e alle indicazioni della carta di circolazione, nonché, se il veicolo è monoposto; se la gara non è autorizzata in conformità alle norme di legge in vigore; se il regolamento di gara non è approvato dai competenti organi sportivi; se il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.
- b) Nei casi predetti ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo 9.9.2005 n.209 aggiornato da ultimo dal Decreto Legislativo n. 21.5.2018 n.68), la compagnia assicuratrice eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 15 Insurance Cover Checklist 2025

Costituisce un elenco che FIA e F1® hanno predisposto in via generale per tutte le manifestazioni che fanno parte del campionato mondiale di Formula Uno, per evidenziare le peculiarità della Polizza relativa alla manifestazione oggetto di assicurazione. Detta scheda va completata e siglata dagli Assicuratori nel testo Inglese fornito da FIA e F1® e fa parte integrante del Contratto di Assicurazione indicando i rischi coperti dalla polizza.

Per ogni eventuale valutazione la versione in lingua Inglese della medesima che è l'unica che fa fede.

N.B.

E' imprescindibile, sotto comminatoria della esclusione dalla procedura, includere la copertura di tutti i rischi indicati ai nn.1-48 della insurance cover checklist 2025.

Art.16 Giurisdizione, Foro Competente, Estensione Territoriale dell'assicurazione

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica italiana.

Art. 17 Durata della Garanzia

La garanzia ha durata dal 01/05/2025 al 25/05/2025 (entrambe le date incluse).

Il contratto dovrà dunque essere tenuto in copertura dall'aggiudicatario dalle ore 24.00 del giorno 01 maggio 2025 alle ore 24.00 del giorno 25 maggio 2025 in deroga all'art. 1901 del codice civile anche qualora non sia stato versato il premio.

I documenti di polizza, sotto comminatoria di immediata decadenza dell'aggiudicazione, devono essere consegnati in lingua inglese improrogabilmente entro il termine perentorio del 15 marzo 2025.

Art 18 Condizioni Particolari

1. L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile dell'Organizzatore e degli assicurati di cui all'art. 13, sia per fatto proprio sia per fatto delle persone di cui devono rispondere, per i danni involontariamente cagionati a terzi o ai veicoli di gara in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria di cui alla Legge (Decreto Legislativo 9.9.2005 n.209 aggiornato da ultimo dal Decreto Legislativo n. 21.5.2018 n.68), derivanti dai fabbricati, dalle attrezzature, dai servizi (inclusa la rimozione dei veicoli soccorsi), dalle installazioni fisse e mobili, tecniche, segnaletica e pubblicitarie e, in genere, dall'organizzazione della manifestazione assicurata e degli eventi collaterali in ogni sede svolti da considerarsi parte della Manifestazione.

2. Limitatamente ai danni derivanti dai fabbricati, dalle attrezzature, dai servizi, dalle installazioni fisse e mobili, tecniche, segnaletica e pubblicitarie, sono considerati terzi anche gli addetti all'organizzazione, i dipendenti e gli ausiliari dell'Organizzatore/ assicurati di cui all'art. 13, nonché i piloti, gli addetti al servizio dei veicoli e le Case concorrenti, sempreché non sussista una loro responsabilità nella produzione del danno.

3. Per i dipendenti dell'organizzazione soggetta alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni di cui al DPR 30 giugno 1965, n. 1124 e D.Lgs n. 38/2000, l'assicurazione vale per le somme eccedenti l'indennità liquidata dall'INAIL che l'Organizzatore fosse condannato a pagare in conseguenza di reato colposo, perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato, commesso dall'Organizzatore medesimo o da suo dipendente del quale debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del C.C., nonché per le somme che l'Organizzatore fosse tenuto a pagare in seguito all'azione di regresso esperita nei suoi confronti dall'INAIL ai sensi dell'art 11 del predetto DPR.

4. Sono esclusi dalla garanzia i danni da furto.

5. Deve considerarsi compreso tra i rischi assicurati quello di danni a cose e persone come conseguenza di invasione di pista da parte di tifosi e pubblico in genere.

6. La franchigia per i danni a cose non deve essere superiore a USD 10000 (diecimila) per singolo sinistro.

Art. 19 Responsabilità Civile Organizzatori

La polizza è stipulata anche per conto e nell'interesse, in qualità di assicurati, di:

- Automobile Club d'Italia,
- Formula Imola spa,
- CO.NA.MI.,
- Formula One World Championship Ltd
- Formula One Management Ltd,
- Formula One Licensing B.V.,
- Formula One Asset Management Limited,
- Federation International de l'Automobile,
- Formula One Hospitality and Event Services Limited,
- Formula One Marketing Limited,
- Formula Motorsport Limited,
- Formula One Research,
- Engineering and Development Limited,

- Formula One Digital Media Limited,
- tutti gli Sponsors relativamente ai loro rispettivi diritti ed interessi,
- i Concorrenti (come definiti nel Codice Sportivo Internazionale in quanto persona o entità ammessa alla gara ed in possesso di licenza di concorrente rilasciata dalla ASN di appartenenza),
- i Piloti o Conduttori (come definiti nel Codice Sportivo Internazionale in quanto persona che guida una macchina nella gara ed in possesso di licenza di pilota rilasciata dalla ASN di appartenenza),
- Ospiti di qualsiasi delle parti sopra indicate, inclusi tutti i dirigenti, funzionari, impiegati, agenti, appaltatori e Affiliati (Affiliati significa tutte le imprese controllate, controllanti e altre imprese figlie di ciascuna azienda o società),
- Chiunque sia coinvolto nell'organizzazione del Gran Premio e relativi servizi ed eventi collaterali ovunque svolti (inclusi ma non solo gli Ufficiali di gara, i commissari di pista, lo staff medico di soccorso e i proprietari di fabbricati, terreni e il gestore del circuito), in conseguenza di fatti od omissioni commessi durante lo svolgimento della Manifestazione che comprende attività sportive (F1, F2, Porsche SuperCup) e non-sportive, quali eventi secondari e di contorno con annesse attività, svolte in concomitanza della Gara di Formula Uno, tutte a formare la Manifestazione per la durata di cui all'art. 17.

Dalla garanzia è esclusa la responsabilità civile per danni ai piloti; è altresì esclusa la responsabilità civile per danni provocati dai piloti verso altri piloti. Pertanto, nessun danno sofferto dai piloti concorrenti è risarcibile durante la partecipazione alle gare e alle relative prove.

I piloti sono, per contro, considerati terzi, sempreché non sussista una loro responsabilità, per dolo o colpa grave, se al momento del sinistro non sono piloti partecipanti alle gare e non si trovano nell'ambito della pista o degli spazi destinati a Pit Stop durante lo svolgimento delle gare e delle relative prove.

Lo stesso dicasi per il caso previsto dall'art.18 n.2 del presente contratto.

Sono altresì posti in copertura dalla presente polizza assicurativa, in base alla responsabilità "incrociata" (**Cross Liability Clause**), per l'intero massimale e dunque in modo indipendente, ciascuno degli **Assicurati** anche nei casi in cui possa uno degli assicurati danneggiare un altro soggetto tra quelli coperti dalla presente polizza.

Art 20 Massimali

La somma complessiva sino a concorrenza della quale la compagnia di assicurazioni presta la copertura assicurativa pari a 100 milioni di dollari US o equivalente in Euro per ogni sinistro (CD. MASSIMALE COMPLESSIVO) ovvero:

100 milioni di dollari US o equivalente in Euro per persone danneggiate indipendentemente dal numero delle vittime e di

100 milioni di dollari US o equivalente in Euro per danneggiamenti a cose o animali indipendentemente dal numero delle vittime.

Oltre le spese legali come specificato all'art.21.

Art 21 Gestione delle vertenze di Sinistro – Spese legali

Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico degli Assicuratori ai sensi dell'art.1917 c.c. le spese legali sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato dal soggetto preteso danneggiato (anche per danni a cose e animali indipendentemente dal numero delle vittime), entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in polizza per il Danno cui si riferisce la domanda che, pertanto, si aggiunge al

massimale. Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
